
Congedo per maternità alle lavoratrici precarie

Legge 488/1999 Art. 49, comma 1
(Circ. 143 del 16 luglio 2001)

A CHI SPETTA

L'assegno di maternità dello Stato può essere richiesto:

- dalla madre, anche adottante;
- dal padre, anche adottante;
- dall'affidataria preadottiva;
- dall'affidatario preadottivo;
- dall'adottante non coniugato;
- dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
- dall'affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

NON SPETTA

Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge.

I REQUISITI

REQUISITO ASSICURATIVO/LAVORATIVO

Il requisito assicurativo/lavorativo pari a 3 mesi di contribuzione tra i 18 o i 9 mesi precedenti il parto può essere correlato all'attività lavorativa subordinata, parasubordinata, e autonoma.

- **Lavoro subordinato**

3 mesi di contribuzione corrispondono a (Circ. 143 del 16 luglio 2001):

- 90 giorni di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata;
- 13 settimane di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana;
- 24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore (si applicano i criteri di calcolo vigenti per i lavoratori domestici, considerando valide per l'accreditamento di un contributo settimanale 24 ore settimanali lavorative)

- **Lavoro parasubordinato**

3 mesi di contribuzione corrispondono a:

- 3 mensilità della contribuzione effettiva nella misura dell'aliquota dello 0,72% , da reperire nei 12 mesi che precedono i due anteriori alla data del parto (Circ. 143 del 16 luglio 2001).

- **Lavoro autonomo**

Nel caso in cui il requisito contributivo dei 3 mesi si perfezioni con i contributi da lavoro autonomo, per essere validi ai fini del diritto, tali contributi devono essere stati interamente versati Msg 4193 del 19.02.08.

- **Lavoro all'estero in Paesi dell'Unione Europea**

Nel caso di lavoro all'estero in **Paesi dell'Unione europea** i previsti requisiti contributivi possono essere raggiunti anche attraverso la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri, se **non sovrapposti** e purché la lavoratrice possa far valere **almeno 1 contributo** in Italia. Sarà cura delle Sedi Inps chiedere all'ente estero, attraverso il formulario E 001, la certificazione su formulario **E 205**, dei periodi di lavoro all'estero dichiarati dall'interessata. Msg 4193 del 19.02.08

- **Lavoro all'estero in Paesi extracomunitari convenzionati**

Nel caso di lavoro all'estero in **Paesi extracomunitari convenzionati** il requisito contributivo **non** può essere raggiunto attraverso la **totalizzazione** dei periodi italiani ed esteri. Msg 4193 del 19.02.08.

N.B.: In caso di **attività a tempo parziale** per il raggiungimento del requisito dei 3 mesi di contribuzione è necessario che l'attività lavorativa prestata abbia dato luogo all'**accreditamento di 13 contributi settimanali** (msg 20583 del 20/07/2006).

REQUISITI PER LA MADRE

- Alle **mamme lavoratrici** precarie residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), con almeno 3 mesi di requisiti lavorativi (punto 2.1, cpv 4), conseguiti anche presso datori di lavoro non tenuti al versamento contributivo presso l'Inps, nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto, o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione, e **che godono di una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità** (punto 2.1, cpv 3), **spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000** ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno pari alla quota differenziale tra l'importo del trattamento economico di maternità, previdenziale e non, (se inferiore) e quello dell'assegno erogato dall'Inps a carico dello Stato.

Nell'ipotesi di **madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata**, ai fini della concessione della quota differenziale dell'assegno di maternità dello Stato, occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti (Circ. 62 del 29.04.2010):

- abbia diritto all'indennità di maternità a carico della Gestione Separata, sia pure in misura ridotta, in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
- abbia, **inoltre**, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell'evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente).
- **mamme** residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), **che hanno** perso il diritto (punto 2.2, cpv 4) a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno 3 mesi (punto 2.1, cpv 4), a condizione che il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a tali prestazioni e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino non sia superiore a quello di godimento delle suddette prestazioni e comunque non sia superiore a 9 mesi, **spetta, per ogni figlio nato** dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, **un assegno erogato dall'Inps**, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.

Nell'ipotesi di **madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata**, che ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il diritto all'assegno di maternità dello Stato si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni (Circ. 62 del 29.04.2010):

- abbia svolto attività lavorativa per la quale risultino versati 3 mesi di contribuzione effettiva (non è rilevante l'arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione);
- abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di cui al punto 2.2 della circolare 143/2001, in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera;
- tra l'ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali (malattia, maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa, periodo che, comunque, non può essere superiore a 9 mesi.
- Alle **mamme** residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4) **che durante il periodo di gravidanza hanno cessato di lavorare** per recesso, anche volontario (punto 2.3, cpv 3), dal rapporto di lavoro, a condizione che possano far valere 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto, **spetta, per ogni figlio nato** dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno erogato dall'Inps, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.

REQUISITI ULTERIORI PER IL PADRE

residente, cittadino italiano o comunitario o extracomunitario, in possesso di carta di soggiorno (punto 3)

L'assegno può essere richiesto dal :

- padre in caso di **abbandono** (punto 3.1) del figlio da parte della madre, o di **affidamento esclusivo** del figlio al padre, sempre che sia in possesso, **al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo**, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
 - al momento della nascita anche la madre sia soggiornante e residente in Italia;
 - al momento della domanda, il figlio sia stato riconosciuto dal padre;
 - al momento della domanda, il figlio si trovi presso la famiglia del padre e non sia affidato a terzi.
- padre **affidatario preadottivo** (punto 3.2), nell'ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo sempre che sia in possesso, **al momento dell'affidamento**, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
 - al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'affidatario;
 - la moglie (separata) affidataria non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno.
- padre **adottante** (punto 3.3), nell'ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, sempre che sia in possesso, **al momento dell'adozione**, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
 - al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante;
 - la moglie (separata) adottante non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno;
- padre **adottante non coniugato** (punto 3.4), nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, sempre che sia in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
 - al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante non coniugato;
 - al momento della domanda, il minore sia soggetto alla potestà dell'adottante non coniugato e non sia in affidamento presso terzi.
- **padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante** o affidataria preadottiva (punto 3.5), **in caso di decesso**, rispettivamente, della madre o della donna che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo purché sussistano congiuntamente altre condizioni **al momento della domanda** quali:
 - regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;
 - il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;

- il minore sia soggetto alla sua potestà;
- il minore non sia in affidamento presso terzi;
- la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno.

I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali non sono richiesti in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Qualora il padre possa far valere tali requisiti, può percepire l'assegno anche a proprio titolo, presentando una **domanda autonoma** alla stessa sede Inps dove la donna aveva presentato la domanda o alla sede dell'ultima residenza della donna nel caso in cui la donna deceduta non avesse presentato la domanda.

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L' IMPORTO

L'importo dell'assegno erogato dall'Inps a carico dello Stato è pari a:

- 1.549,37 Euro per l'anno 2001 (misura intera) Circ. 143/2001
- 1.632,58 Euro per l'anno 2002 (misura intera) Circ. 59/2002
- 1.671,76 Euro per l'anno 2003 (misura intera) Circ. 62/2003
- 1.713,55 Euro per l'anno 2004 (misura intera) Circ. 58/2004
- 1.747,82 Euro per l'anno 2005 (misura intera) Circ. 59/2005
- 1.777,53 Euro per l'anno 2006 (misura intera) Circ. 51/2006
- 1.813,08 Euro per l'anno 2007 (misura intera) circ. 77/2007
- 1.843,90 Euro per l'anno 2008 (misura intera) circ. 48/2008
- 1.902,90 Euro per l'anno 2009 (misura intera) circ. 36/2009
- **1.916,22 Euro per l'anno 2010** (misura intera) circ. 37/2010

Tale assegno non deve essere confuso con l'assegno sociale erogato dai comuni che è, invece, erogato senza copertura assicurativa.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata **direttamente** dall'Inps entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della necessaria documentazione..

L'interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore:
 - da un documento di riconoscimento;
 - dal codice fiscale;
 - dalla consegna dell' **originale** della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN)

LA DOMANDA

(circ. 143/2001 punto E)

Il modulo di domanda " MOD.ASS.MAT./Stato" (Codice SR28) deve essere presentato alla sede Inps di appartenenza nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Il richiedente dovrà fornire le dichiarazioni ed allegare eventuali autocertificazioni come indicato nel modulo di domanda.

LE NORME

Legge 488/1999 Art. 49, comma 1	Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in Suppl. ordinario n. 227/L, alla Gazz. Uff. n. 302, del 27 dicembre 1999). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
Circ. 143 del 16 luglio 2001	Circolare n. 143 del 16 luglio 2001 OGGETTO: Art. 49, comma 8, della legge 488/99. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21.12.2000. Assegno di maternità a carico dello Stato, concesso ed erogato dall'Inps. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
All. 2 circ. 143/2001	ALL2 MOD.ASS. MAT./ Stato

	DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO (Legge 488 / 1999 , art. 49, comma 8)
Circ. 59/2002	OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, maternità, tubercolosi e a favore degli handicappati. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2002.
Circ 62/2003	OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2003.
Msg. n. 16371 del 25.05.2004	Provvidenze a favore dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione Europea a partire da 1° marzo 2004
Circ. 58/2004	OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2004.
Circ. 59/2005	OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2005.
Msg 20583 del 20/07/2006	"Assegno di maternità dello Stato"-requisito contributivo.
Circ. 51/2006	OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
circ 77/2007	OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
Msg 4193 del 19.02.08.	OGGETTO: assegno maternità a carico dello Stato: regolamentazione comunitaria e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
circ. 48/2008	Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.
circ. 36/2009	Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2009.
circ. 37/2010	Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L. Finanziaria 2010: art.2, comma 153
circ.62/2010	Prestazioni economiche di maternità - Varie